

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**  
**Autentica di documenti – alle Pubbliche Amministrazioni**  
( art. 19 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) \*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, dichiara la conformità agli originali in suo possesso, dei seguenti documenti che allega in fotocopia, oppure conservati da una pubblica amministrazione :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

**IL/LA DICHIARANTE**  
( maggiorenne con capacità di agire )

\_\_\_\_\_  
( la firma non deve essere autenticata ) \*\*

Esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 14 Tab. B D.P.R. 642/72

\* Art. 19 L. 445/2000 : La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all' originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

\*\* **Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.** La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15 c. 2 della L. 15.3.1997, n. 59 ( art. 38 c. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ).